

**COMPIE UN ANNO LA LEGGE SULLA SPERIMENTAZIONE SUGLI ANIMALI (D.LGS 26-2014)
IL MINISTERO DELLA SALUTE NON HA ANCORA EMANATO BEN 9 FRA DECRETI E ATTI OBBLIGATORI.**

ARTICOLO 18 – PROMOZIONE DI PROGRAMMI PER CONDIVISIONE DI ORGANI E TESSUTI DI ANIMALI

Il Ministero non ha ancora “promosso la definizione di programmi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la condivisione, tra gli utilizzatori interessati, di organi e tessuti di animali soppressi ai fini sperimentali”, ciò “al fine di ridurre il numero degli animali impiegati nelle procedure”.

ARTICOLO 19 COMMA 2 – REQUISITI PER LIBERAZIONE E REINSERIMENTO DEGLI ANIMALI

Non è stato emanato il Decreto con il quale il Ministro della Salute deve “individuare i requisiti strutturali e gestionali per lo svolgimento delle attività” di liberazione e reinserimento degli animali “utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure”.

ARTICOLO 23 COMMA 2 – LIVELLO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Non è stato emanato il Decreto del Ministro della Salute che definisca il “livello di istruzione e formazione adeguato, acquisito, mantenuto e dimostrato” del personale di allevamenti, fornitori e utilizzatori

ARTICOLO 30 – ATTIVITA' ISPETTIVA

Non sono state effettuate, e non è stata fissata “la frequenza”, delle dovute ispezioni “regolari” e “senza preavviso”, sugli allevatori, fornitori, utilizzatori e sull’esecuzione dei progetti

ARTICOLO 34 - PUBBLICAZIONE DELLE SINTESI NON TECNICHE DEGLI ESPERIMENTI SU ANIMALI

Secondo l’articolo 34 comma 2 del Decreto Legislativo 26-2014 “il Ministero pubblica le sintesi non tecniche dei progetti e le eventuali relative revisioni entro tre mesi dalla data del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 31”. A distanza di un anno è più che presumibile che il Ministero della Salute abbia rilasciato nuove autorizzazioni dei progetti. Ma non ha pubblicato alcuna sintesi non tecnica dei relativi progetti. La sintesi non tecnica dei progetti secondo l’articolo 34 comma 1 “è compilata dal responsabile del progetto secondo il modello di cui all’allegato IX del Decreto Legislativo e contiene informazioni sugli obiettivi del progetto, ivi compresi i danni e i benefici previsti, nonché sul numero e sulle specie animali da utilizzare; la dimostrazione della conformità ai requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento”.

Questo obbligo per il Ministero è previsto dall’articolo 43 della Direttiva 2010/63/UE ed è già ottemperato da altri Paesi come Gran Bretagna, Germania, Danimarca, Spagna.

ARTICOLO 37 – APPROCCI ALTERNATIVI

Il Ministero non ha tenuto iniziative volte a “formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati” al fine di “promuovere lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi” né ha, ancora, individuato i “laboratori specializzati e qualificati per gli studi di convalida di metodi alternativi” su piano nazionale. Nonché - articolo 47 comma 4 della Direttiva europea – non ha ancora “assicurato la divulgazione delle informazioni relative alla promozione di approcci alternativi”.

ARTICOLO 38 – ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI USATI A FINI SCIENTIFICI

Il Comitato – anche ai sensi dell’articolo 49 della Direttiva europea - deve svolgere “funzioni di consulenza alle autorità competenti ed agli organismi preposti al benessere degli animali su questioni relative all’acquisizione, all’allevamento, alla sistemazione, alla cura e all’uso degli animali nelle procedure e assicura la condivisione delle migliori pratiche; b) scambio, con i comitati degli altri paesi dell’Unione,

delle informazioni sul funzionamento degli organismi preposti al benessere degli animali e sulla valutazione del progetto, e condividendone le migliori pratiche”.

Ne dovrebbero far parte per legge solo rappresentanti istituzionali, è a titolo gratuito e senza rimborsi. ”I risultati dell’attività del Comitato sono pubblicati sul portale del Ministero”. Ad un anno di distanza non è stato istituito.

ARTICOLO 39 COMMI 1 E 2 – NUOVE TARIFFE PER DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE

Non è stato ancora emanato il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, per la determinazione delle tariffe spettanti al Ministero stesso per l’esame delle domande di autorizzazione, modifica o rinnovo dei progetti. Che al momento è ancora quindi ferma a 774,69 euro, tariffa fissata il 19 luglio 1993 . Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha quindi emanato il Decreto che riassegna al Ministero della Salute proprio per le proprie attività le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe.

ARTICOLO 39 COMMA 3 – PUBBLICAZIONE DELLE STATISTICHE SULL’USO DEGLI ANIMALI

Non sono state pubblicate “le informazioni statistiche sull’uso degli animali nelle procedure” relative al 2013 che il Ministero della Salute deve “raccolgere e pubblicare con cadenza annuale” .

ARTICOLO 41 COMMA 2 LETTERA C) – RIASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DI ROTAZIONE PER CORSI FORMAZIONE OPERATORI, RICERCA E SVILUPPO METODI ALTERNATIVI PRESSO GLI I.Z.S.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non risulta aver emanato il Decreto per attivare questa parte del Decreto Legislativo riguardo a fondi previsti nel triennio 2014/2016.